



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA U.O. - Demanio

COPIA

DETERMINAZIONE N. 841 DEL 12/04/2022

OGGETTO:	Servizio di vigilanza e assistenza bagnanti spiagge libere del litorale fanese – stagioni balneari 2022/2023/2024 – Procedura negoziata previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse – GIG..... - determina a contrarre con impegno di spesa.
-----------------	--

IL DIRIGENTE

Premesso che il Regolamento Regionale n.2/2004, così come successivamente modificato e integrato, fissa al 1° Aprile l'inizio della stagione balneare e che pertanto, al fine di garantire il diritto primario dell'utenza alla regolare e sicura fruibilità delle spiagge libere, l'Amministrazione Comunale intende procedere all'affidamento del servizio obbligatorio di salvataggio e vigilanza da effettuarsi presso i tratti di spiaggia libera del litorale marino di Fano, per il periodo stabilito dal Regolamento sulla utilizzazione del litorale demaniale marittimo approvato con D.C.C. n.118 del 16.06.2016 - dal secondo sabato di giugno fino alla seconda domenica di settembre con garanzia del servizio durante il primo fine settimana del mese di giugno;

Atteso che è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere all'affidamento del servizio de quo per il triennio **2022–2023-2024** così da assicurare continuità e stabilità nell'erogazione delle prestazioni ed al contempo consentire all'individuando contraente una migliore organizzazione del servizio i cui costi possano essere adeguatamente ammortizzati nel triennio;

Visto che il valore annuale del contratto, stimato al netto dell'IVA in € **61.415,41**, giustifica ai fini della scelta del contraente, il ricorso dell'Amministrazione Comunale ad una procedura negoziata previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse con conseguente invito di tutti gli operatori che avranno manifestato l'interesse medesimo.

Considerato, altresì, chesi potrà procedere, in ossequio al disposto dell'art. 106, 1 co., lettera a) del D.Lgs. 50/2016, ad una modifica del contratto in corso di validità che non abbia l'effetto di alterare la natura generale del contratto quale una variazione del prezzo annuale così come sopra riportato per ulteriori € 15.600 oltre Iva al 22% subordinatamente al finanziamento delle necessarie risorse da parte dell'Amministrazione e che tale circostanza non modifica il tipo di procedura prescelto;

Dato atto sin d'ora che le postazioni in cui deve essere prestato il servizio de quo sono esattamente individuate nell'allegato Capitolato Speciale di appalto con la riserva di modifica conseguente al finanziamento del suindicato importo;

Ritenuto pertanto, di poter provvedere all'affidamento del servizio di che trattasi mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 per un importo complessivo presunto di € **231.046,23** oltre Iva al 22%, pari ad € **53.773,77**, così determinato:

- Importo a base di gara per le prestazioni oggetto dell'appalto obbligatorie € **184.246,23**;
- Importo a base di gara per le prestazioni ulteriori opzionali € **46.800**;
- Importo totale a base di gara € **231.046,23**.

Ritenuto, inoltre, che il suddetto importo tiene conto del costo della manodopera calcolato secondo il vigente C.C.N. per i lavoratori del Settore Turismo e con revisione dei prezzi in base agli appositi indici di variazione annuale ISTAT, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché secondo le modalità, i termini e le condizioni definite nel bando di gara;

Considerato che trattasi di spesa che riveste il carattere dell'indifferibilità in quanto finalizzata allo svolgimento di un servizio obbligatorio per legge, che l'Amministrazione è tenuta ad assicurare alla



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA U.O. - Demanio

collettività a decorrere dal prossimo mese di giugno;

Ritenuto, infine, di individuare la necessaria disponibilità prenotando la spesa complessiva di € 225.000,00 al cap. 0701.13.370 del Bilancio 2022 – 2023 – 2024 come di seguito indicato:

€75.000,00 per l'anno 2022

€75.000,00 per l'anno 2023

€75.000,00 per l'anno 2024

rinviano al'altra e successiva determinazione l'impegno della somma ulteriormente finanziata dall'Amministrazione;

Dato atto che per l'acquisizione in oggetto non è necessario il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) in quanto, per la tipologia del servizio la prestazione rientra nelle ipotesi di cui all'art.26 del D.Lgs. n.81/2008;

Ritenuto altresì, non opportuno procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti del comma 1 art.51 del D.lgs.50/2016, in quanto non funzionale né conveniente, considerata la natura del servizio;

Visto che:

- in attuazione dell'art.33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, (ora art.37 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):

- il Comune di Fano, Ente Capofila, con delibera di Consiglio Comunale n. 219 del 22 dicembre 2014, ha approvato la costituzione della Centrale Unica di Committenza;

-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 19/09/2018 si è provveduto ad adeguare la convenzione al mutato assetto normativo di riferimento costituito dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ad apportare modifiche alla stessa per la gestione delle attività della CUC Fano;

- tra gli enti locali aderenti si è proceduto alla sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000 nonché apposito atto di adesione;

- la CUC coincidente con l'U.O.C. Appalti e Contratti nell'attuale organizzazione del Comune di Fano, come da Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 443 del 18 ottobre 2018, è competente alla gestione delle procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici d'importo superiore alle soglie previste al comma 1 e 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sino all'aggiudicazione definitiva delle stesse, previa definizione da parte dell'Ente Committente interessato degli aspetti di merito necessari per la selezione dell'aggiudicatario;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2167 del 17/10/2000 che approva i criteri ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo da parte dei Comuni ai sensi dell'art.31 della L.R. n.10/99;

Visto il vigente Regolamento Comunale inerente l'utilizzazione del litorale demaniale marittimo nel territorio comunale per finalità turistiche ricreative approvato con D.C.C. N. 118 del 16/06/2016;

Vista l'Ordinanza di sicurezza balneare n.16/2019 dell'Ufficio Circondariale Marittimo- Guardia Costiera di Fano;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Visto l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della Legge n. 136/2010 come modificata e integrata dal D.L. n. 187/2010;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Viste:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 242 del 23.12.2021 con oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 ai sensi dell'art. 170 del



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA U.O. - Demanio

TUEL e verifica stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL – (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale con atto G.M. n.375 del 23.11.2021) – I.E.”;

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 243 del 23.12.2021 con oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2022-2024 e della nota integrativa per lo stesso triennio – I.E.”;

- la Delibera di Giunta Municipale n. 15 del 01/02/2022 con oggetto: “Approvazione del piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, Piano della Performance 2022-2024 comprensivo del Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022”;

Attestato:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013.
- che in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP ed al RUP alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi;
- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

Stante la propria competenza,

DETERMINA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) **di dare atto** che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi degli artt. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- 3) **di attivare** apposita procedura di gara al fine di affidare il servizio di salvataggio e vigilanza sulle spiagge libere del litorale marino di Fano per la stagione balneare 2022-2023-2024, mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e successiva lettera di invito a tutti gli operatori che avranno manifestato interesse, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n.50/2016, per un importo a base d'asta di € **231.046,23** oltre Iva al 22% corrispondente all'importo di € **53.773,77**, così determinato:
 - Importo a base di gara per le prestazioni oggetto dell'appalto obbligatorie € **184.246,23**;
 - Importo a base di gara per le prestazioni ulteriori opzionali € **46.800**;
 - Importo totale a base di gara € **231.046,23**.

Il suddetto importo tiene conto del costo della manodopera calcolato secondo il vigente C.C.N. per i lavoratori del Settore Turismo e con revisione dei prezzi in base agli appositi indici di variazione annuale ISTAT, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché secondo le modalità, i termini e le condizioni definite nel bando di gara;

4) **di approvare** il capitolato speciale di appalto, l'Allegato 1 (Requisiti di ammissione, criteri di valutazione dell'offerta) e lo schema di contratto quale parte integrante al contenuto del presente atto;

5) **di dare atto** che il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità, i termini e le condizioni definite nell'atto sopra richiamato, nel quale si individuano il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto stesso del contratto nonché le clausole essenziali in base alle quali il Comune di Fano è disponibile a contrattare;

6) **di prevedere** che è facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla esecuzione del



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA U.O. - Demanio

contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

8) **di dare atto** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 17 febbraio 2021 è stato approvato il Programma biennale 2022/2023 degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 al cui interno è inserito l'appalto in oggetto con codice CUI S00127440410202200004;

9) **di stabilire** inoltre, che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è evidenziato nella premessa del presente provvedimento;
- l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono riportate nel capitolato speciale d'appalto;
- il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell'art. 32 comma 14 d. lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, diritti di segreteria, registrazione, ecc. a carico dell'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici e/o amministrativi;

- nelle more della stipula del contratto, e qualora se ne ravvisino particolari ragioni di urgenza, di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

10) **di aggiudicare** l'appalto anche nel caso pervenga una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;

11) **di impegnare** la spesa complessiva di €. 225.000,00 al cap. 0701.13.370 del Bilancio 2022 – 2023 – 2024, come di seguito indicato: € 75.000,00 per l'anno 2022, € 75.000,00 per l'anno 2023, € 75.000,00 per l'anno 2024, necessaria per l'affidamento del servizio di assistenza bagnanti e vigilanza spiagge libere nel periodo compreso tra giugno e settembre, come in premessa specificato, per il triennio 2022/2023/2024;

12) **di imputare** la spesa complessiva di € 225.000,00 al Capitolo 0701.13.370 “Spese per livellamento e sorveglianza spiagge libere – Prestazione di servizi“ anno 2022/2023/2024;

13) **di dare atto** che per la procedura in oggetto il Codice identificativo Gare (CIG) verrà acquisito dalla CUC e successivamente il Comune di Fano acquisirà il CIG per la gestione del contratto secondo le procedure informatiche ANAC;

14) **di dare mandato** all'Ufficio Appalti tramite il quale agisce la CUC a procedere alla predisposizione dell'avviso per manifestazione di interesse, bando di gara, lettera di invito a tutti gli operatori che hanno manifestato interesse e relativa modulistica in conformità al presente atto e allegati in conformità alla vigente normativa in materia, con facoltà di apportarvi eventuali modifiche e/o integrazioni se dovute e/o ritenute opportune;

15) **di rendere noto** che a norma dell'art. 8 della Legge 241/90 e dell'art. 31-32-33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Arch.Adriano Giangolini;

16) **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale nell'ambito della Sezione Amministrazione Trasparente;

17) **di rappresentare** ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al T.A.R. entro 30 giorni con ricorso giurisdizionale.

Il Dirigente

del Settore IV - Urbansitica

(Arch.Adriano Giangolini)

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005